

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n.117

Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nei termini di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che devono essere applicate in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano, nonché in quella della loro introduzione da Paesi terzi.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, nonché quelle contenute nelle disposizioni cui è fatto riferimento nell'allegato I.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi n valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003):

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi

eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».

«Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità'.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel

quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi.

2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.».

- La direttiva 2002/99/CE e' pubblicata in GUCE n. L 18 del 23 gennaio 2003.

- Il regolamento (CE) n. 178/2002 e' pubblicato in GUCE n. L 31 del 1° febbraio 2002.

- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca: «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea».

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, reca:

«Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina».

- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, reca: «Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi».

Note all'art. 1:

- Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note alle premesse.

- Per il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, vedi note alle premesse.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 178/2002, nonché quelle di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80. Si intende, inoltre, per:

a) «tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione»: ciascuna di tali attività, inclusa la produzione primaria di un prodotto di origine animale, nonché il magazzinaggio, il trasporto, la vendita e la fornitura al consumatore finale di detti prodotti;

b) «introduzione»: la presentazione di merci in uno dei territori menzionati nell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ai fini della loro collocazione secondo le procedure doganali indicate all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da a) a f) del Regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;

c) «veterinario ufficiale»: un veterinario dell'Azienda unita sanitaria locale;

d) «prodotti di origine animale»: i prodotti derivati da animali e i prodotti derivati destinati al consumo umano, compresi gli animali vivi se preparati a tal fine.

Note all'art. 2:

- Per il regolamento (CE) n. 178/2002, vedi note alle premesse.

- L'allegato I del citato decreto legislativo n. 80 del 2000, così recita:

«Allegato I

TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

- 1) Il territorio del Regno del Belgio.
- 2) Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groelandia.
- 3) Il territorio della Repubblica federale di Germania.
- 4) Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla.
- 5) Il territorio della Repubblica ellenica.
- 6) Il territorio della Repubblica francese.
- 7) Il territorio dell'Irlanda.
- 8) Il territorio della Repubblica italiana.
- 9) Il territorio del Granducato del Lussemburgo.
- 10) Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa.
- 11) Il territorio della Repubblica portoghese.
- 12) Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- 13) Il territorio della Repubblica austriaca.
- 14) Il territorio della Repubblica di Finlandia.

15) *Il territorio del Regno di Svezia*».
- *Il regolamento (CE) n. 2913/92 e' pubblicato in GUCE*
n. L 302 del 19 ottobre 1992.

Art. 3.

Misure per assicurare il rispetto dei requisiti di polizia sanitaria

1. Al fine di assicurare che le attivita' degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza recante almeno:

a) le modalita' operative da porre in essere;
b) le misure da adottare in caso di accertamento di carenze;
c) il contenuto dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli stessi, nonche' la periodicita' della loro trasmissione da parte delle regioni al Ministero della salute.

2. Il sistema di reti di sorveglianza di cui al comma 1 deve assicurare almeno che i prodotti di origine animale sono ottenuti solo da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore e, in particolare, che:

a) gli animali da cui sono ottenuti i prodotti di origine animale, non devono provenire da un'azienda, uno stabilimento, un territorio o una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria applicabili nei confronti di detti animali e prodotti, con particolare riguardo alle restrizioni contenute nelle disposizioni cui e' fatto riferimento nell'allegato I;

b) gli animali da cui sono ottenuti le carni e i prodotti a base di carne, non devono essere stati macellati in uno stabilimento in cui, al momento della macellazione o della produzione, erano presenti animali colpiti o che si sospetta fossero colpiti da una delle malattie oggetto delle disposizioni richiamate alla lettera a), o loro carcasse o altre parti, a meno che, nel caso di sospetto, esso non sia ufficialmente escluso;

c) gli animali e i prodotti dell'acquacoltura, devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le attivita' di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende unite sanitarie locali per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma 1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; a tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilita' da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all'attivita' da svolgere.

4. Le regioni e le province autonome programmano e provvedono ad attuare adeguate attivita' di verifica periodica sul corretto operare dei veterinari aziendali.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.

Nota all'art. 3:

- *Il decreto del Presidente della Repubblica*
30 dicembre 1992, n. 555, reca: «Regolamento per

l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquicoltura».

Art. 4.

Deroghe

1. In deroga all'articolo 3, comma 2, e nel rispetto delle misure di controllo delle malattie di cui alle disposizioni cui e' fatto riferimento nell'allegato I, puo' essere autorizzata la produzione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un'azienda infetta o che si sospetta sia infetta, solo se:

a) prima di essere sottoposti al trattamento di cui alla lettera c), i prodotti sono stati ottenuti, manipolati, trasportati e immagazzinati separatamente o in momenti diversi dai prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria, e i servizi veterinari delle aziende sanitarie hanno adottato apposite misure sanitarie per garantire la sicurezza del trasporto fuori del territorio soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria;

b) i prodotti da sottoporre al trattamento sono adeguatamente identificati;

c) i prodotti sono stati sottoposti a un trattamento idoneo ad eliminare il problema di polizia sanitaria e tale trattamento e' stato effettuato presso uno stabilimento appositamente riconosciuto per detta finalita' dalla regione o provincia autonoma.

2. Nel caso di produzione, di trasformazione e di distribuzione di prodotti dell'acquicoltura, le deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere disposte solo nel rispetto delle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni, o degli ulteriori provvedimenti adottati in sede comunitaria.

3. Se la situazione della malattia lo consente, possono essere adottati provvedimenti derogatori dell'articolo 3, comma 2, diversi o ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni a tal fine stabilite in sede comunitaria.

4. Le deroghe di cui al presente articolo sono adottate con provvedimento del Ministero della salute, d'intesa con la regione o le regioni interessate, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III, numero 1, nonche' ad ogni altra specifica disposizione, anche modificativa, adottata in sede comunitaria.

Nota all'art. 4:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, vedi note all'art. 3.

Art. 5.

Certificati veterinari

1. I prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sia di origine nazionale che di provenienza comunitaria, devono sempre essere accompagnati da una certificazione veterinaria ufficiale quando:

a) l'obbligo di certificazione e' previsto da disposizioni comunitarie adottate per motivi di polizia sanitaria;

b) si tratta di prodotti oggetto di provvedimenti derogatori ai sensi dell'articolo 4.

2. Nei casi di cui al comma 1, i veterinari ufficiali che procedono al rilascio della certificazione devono:

a) attenersi alle disposizioni del presente decreto, nonche' a quelle previste da ulteriori normative nazionali e comunitarie vigenti;

b) applicare, anche nelle attività di verifica delle certificazioni provenienti da altri Stati membri, i principi generali stabiliti nell'allegato IV;

c) fare riferimento esclusivamente al contenuto dei modelli di certificato stabiliti in sede comunitaria.

Art. 6.

Controlli veterinari ufficiali

1. Le regioni e le province autonome garantiscono, tramite i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, lo svolgimento di specifici controlli ufficiali sulla salute degli animali volti ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, comprese quelle applicative eventualmente stabilite in sede comunitaria, nonché di tutte le misure di salvaguardia, anche nazionali, relative ai prodotti di origine animale, adottate in correlazione alle prescrizioni del presente decreto. Le ispezioni devono essere effettuate senza preavviso ed i controlli sui prodotti di origine animale oggetto di scambio intracomunitario devono essere eseguiti in conformità al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; quando si constatano infrazioni alle norme di polizia sanitaria devono essere applicati i provvedimenti previsti nel medesimo decreto legislativo n. 28 del 1993.

2. Le regioni, le province autonome ed il Ministero della salute garantiscono ed assicurano assistenza e collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul territorio nazionale e di verificare l'applicazione dei relativi sistemi, rispettando, inoltre, le modalità di applicazione stabilite in proposito dalla stessa Commissione europea.

3. Se si constata un rischio per la sanità animale o per la salute pubblica, fermi restando i provvedimenti immediati adottati dall'autorità sanitaria territorialmente competente, ogni provvedimento d'urgenza o misura cautelare è adottato dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, anche nel caso di provvedimenti emanati dallo Stato in correlazione a misure di salvaguardia adottate, in dette materie, in sede comunitaria. Le competenti autorità assicurano una conforme applicazione dei provvedimenti in questione nei rispettivi territori.

Note all'art. 6:

- Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note alle premesse.

- L'art. 117 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, così recita:

«Art. 117 (Interventi d'urgenza). - 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.».

Art. 7.

Importazioni da Paesi terzi

1. Il presente decreto si applica anche ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano da introdurre nella Comunità europea provenienti da Paesi terzi; il Ministero della salute, tramite i propri posti d'ispezione frontaliera, assicura il rispetto delle modalità di applicazione e delle disposizioni adottate in proposito dall'Unione europea.

2. Ciascuna partita di prodotti di origine animale, presentata all'ingresso del territorio comunitario deve essere accompagnata da un certificato veterinario conforme ai requisiti generali di cui all'allegato IV, che attesta che il prodotto soddisfa:

a) i requisiti per esso fissati nel presente decreto unitamente a quelli previsti dalla normativa comunitaria che stabilisce le condizioni di salute animale, o, in via alternativa, le disposizioni equivalenti ai predetti requisiti, riconosciute tali in sede comunitaria;

b) le eventuali condizioni d'importazione specifiche, fissate in sede comunitaria.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità di controllo, effettuate d'intesa tra i posti d'ispezione frontaliera e gli Uffici doganali comprensive delle misure da adottare nel caso di rischio o di sospetto sanitario, sui prodotti che non rientrano in quelli di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, quali quelli introdotti a seguito di passeggeri o sotto forma di campioni commerciali; con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, può essere altresì stabilita analoga disciplina per le spedizioni postali.

Nota all'art. 7:

- Per il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, vedi note alle premesse.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, i primi destinatari materiali delle partite di prodotti ed animali vivi provenienti da altri Stati membri sono obbligati a trasmettere le informazioni relative all'arrivo di dette partite agli Uffici per gli adempimenti comunitari (UVAC) di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, ed alle Aziende sanitarie locali, utilizzando il modello di prenotifica di arrivo delle partite predisposto dal Ministero della salute e diramato tramite i citati UVAC.

2. I soggetti di cui al comma 1:

a) nella prenotifica da trasmettere agli Uffici di cui al comma 1, sono obbligati ad indicare tutti i dati informativi previsti nel modello di cui al medesimo comma 1;

b) possono trasmettere la prenotifica di arrivo delle partite con ogni mezzo scritto ritenuto idoneo dando comunque la priorità agli strumenti informatici e telematici accessibili anche via Internet, a condizione che tale trasmissione sia effettuata entro i termini stabiliti, in dipendenza dalla specifica tipologia di merce in arrivo, dal citato decreto legislativo n. 28 del 1993, e successive modificazioni. Le prenotifiche inviate con mezzo scritto sono considerate come non effettuate qualora risultino illeggibili alla ricezione sia all'UVAC che all'Azienda sanitaria locale competenti per territorio.

Note all'art. 8:

- Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note alle premesse.

- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, reca: «Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica».

Art. 9.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/99/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Note all'art. 9:

- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, così recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

- Per la direttiva 2002/99/CE, vedi note alle premesse.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Storace, Ministro della salute

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato I
(articolo 1, comma 2)

MALATTIE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEGLI SCAMBI DI PRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE PER LE QUALI SONO STATE INTRODOTTE MISURE DI
CONTROLLO NEL QUADRO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

Peste suina classica	Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, che stabilisce misure D.LGS. 20 febbraio comunitarie di lotta 2004, n. 55, e contro la peste suina successive classica modificazioni
Peste suina africana	Direttiva 2002/60/CE del Consiglio recante disposizioni D.LGS. 20 febbraio specifiche per la 2004, n. 54, e lotta contro la peste successive suina africana modificazioni
Afta epizootica	Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, che stabilisce norme comunitarie di lotta D.P.R. 1° marzo 1992, all'afta epizootica n. 229
Influenza aviaria	Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro D.P.R. 15 novembre l'influenza aviaria 1996, n. 656
Malattia di Newcastle	Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di D.P.R. 15 novembre 1996, Newcastle n. 657
Peste bovina	Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonche' misure specifiche per la malattia D.P.R. 17 maggio 1996, vescicolare dei suini n. 362
Peste dei piccoli ruminanti	Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonche' misure specifiche per la malattia D.P.R. 30 dicembre vescicolare dei suini 1992, n. 555
	Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, che

	introduce misure	
	generali di lotta	
	contro alcune malattie	
	degli animali nonche'	
	misure specifiche per	
Malattia vescicolare dei suini	la malattia	D.P.R. 30 luglio 1997,
	vescicolare dei suini	n. 263

	Direttiva 91/67/CEE	
	del Consiglio, che	
	stabilisce le norme di	
	polizia sanitaria per	
	la commercializzazione	
	di animali e prodotti	
	dell'acquacoltura	
	Direttiva 93/53/CEE	
	del Consiglio, recante	
	misure comunitarie	
	minime di lotta contro	
	talune malattie dei	
	pesci	
	Direttiva	
	95/70/CE del	
	Consiglio, che	
	istituisce misure	
	comunitarie minime di	
	lotta contro talune	
Malattie legate all'acquacoltura	malattie dei molluschi	D.P.R. 20 ottobre 1998,
	bivalvi	n. 395

Allegato II
(articolo 4, comma 4)

CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE SPECIALE PER LE CARNI PROVENIENTI DA
UN TERRITORIO O DA UNA PARTE DI UN TERRITORIO CHE NON SODDISFA TUTTE
LE PERTINENTI CONDIZIONI DI POLIZIA SANITARIA

1. Alla bollatura sanitaria per le carni fresche deve essere sovrapposta una croce diagonale formata da due linee rette al centro del bollo in modo tale che le indicazioni dello stesso restino leggibili.

2. La bollatura di cui al punto 1 puo' essere altresì effettuata con un unico timbro ovale lungo 6,5 cm e largo 4,5 cm; la bollatura deve recare, perfettamente leggibile, quanto segue:

-- nella parte superiore, il nome o il codice ISO dello Stato membro in lettere maiuscole: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE e UK;

-- al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;

-- nella parte inferiore, uno dei seguenti gruppi di iniziali: CE-EC-EF-EG-EK o EY;

-- una croce formata da due linee rette al centro del bollo, disposte in modo tale che le indicazioni siano perfettamente leggibili.

Le lettere devono avere un'altezza di 0,8 cm e le cifre di 1 cm.

La bollatura deve anche recare informazioni che consentano di identificare il veterinario che ha ispezionato le carni.

La bollatura deve essere apposta sotto la diretta sorveglianza del veterinario ufficiale che verifica l'attuazione dei requisiti di polizia sanitaria.

Allegato III

1. TRATTAMENTI DELLE CARNI E DEL LATTE ATTI AD ELIMINARE QUALSIASI RISCHIO SPECIFICO PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI

----> vedere ALLEGATO a pag. 8 della G.U. <----

Allegato IV
(articolo 5, comma 2, lettera b))

PRINCIPI GENERALI DI CERTIFICAZIONE

1. Il rappresentante dell'autorita' speditrice competente che rilascia il certificato che accompagna una partita di prodotti di origine animale deve firmare il certificato e accertare che esso rechi un timbro ufficiale. Questo requisito si applica a ciascun foglio del certificato qualora esso si componga di piu' fogli.

2. Il certificato e' redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quella o quelle dello Stato membro in cui e' effettuata l'ispezione alla frontiera, o e' accompagnato da una traduzione conforme in detta o dette lingue ufficiali. Uno Stato membro puo' tuttavia accettare l'uso di una lingua della Comunita' europea diversa dalla sua.

3. La versione originale del certificato accompagna la partita all'ingresso nella Comunita' europea.

4. Il certificato deve essere composto, alternativamente, di:

a) un unico foglio di carta;

b) due o piu' pagine che compongono un foglio di carta unico e indivisibile;

c) una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»).

5. Il certificato deve recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.

6. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorita' competente del Paese di spedizione.